

Statuto
Dell'Associazione "Gruppo di Azione Locale
del Coros Goceano - Mielogu Monte Acuto - Villanova"
in forma abbreviata
"GAL Logudoro Goceano"

Art. 1

E' costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "Gruppo di Azione Locale del Coros - Goceano - Meilogu - Monte Acuto - Villanova", in forma abbreviata "GAL Logudoro Goceano".

L'Associazione acquisirà personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

Art. 2

La società ha sede legale in Thiesi.

Essa potrà istituire, ed eventualmente sopprimere, uffici operativi, filiali e succursali in qualsiasi località del territorio nazionale o all'estero. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà avvalersi anche delle strutture e delle sedi dei soci.

Art. 3

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4

L'Associazione costituisce un Gruppo di Azione Locale ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 al fine di promuovere e realizzare programmi di sviluppo locale coerenti con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria, anche in sinergia con Enti Pubblici e Istituzioni, Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza.

L'Associazione potrà assumere le funzioni di *Distretto Rurale* sulla base delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

L'Associazione dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nel territorio dei Comuni di: Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnannaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Mara, Monteleone Roccadoria, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Ozieri, Padria, Pattada, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Tula, e Villanova Monteleone.

L'Associazione attuerà l'oggetto sociale operando, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) animazione e sostegno dello sviluppo rurale con particolare attenzione alla multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole, al turismo rurale, all'artigianato tradizionale, all'associazionismo in campo sociale, culturale e ambientale, alla qualità dei servizi per le popolazioni, alla valorizzazione delle risorse locali anche immateriali;
- b) formazione professionale e sostegno all'occupazione;
- c) sostegno alle micro e piccole-medie imprese;
- d) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenze e ricerche in ambito socioeconomico ed ambientale;
- e) cooperazione con altri gruppi di azione locale, ed altri soggetti assimilabili, per la redazione e realizzazione di progetti e piani di sviluppo;
- f) collaborazione a riviste, periodici ed altri mezzi di comunicazione; e
- g) progettazione e gestione di servizi in particolare per lo sviluppo di sistemi di rete nel campo del

marketing e promozione territoriale, informazione e comunicazione telematica, banche dati.

Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prevista l'iscrizione negli appositi albi e per le quali attività l'Associazione potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione accessoria o connessa a quelle sopra indicate ivi comprese tutte le operazioni commerciali (anche di importazione e di esportazione) e finanziarie, immobiliari e mobiliari, di qualsiasi specie, inclusi il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società o imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, e tutte le altre attività che saranno ritenute dall'Organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni in altre società possono essere esercitate unicamente allo scopo di realizzare l'oggetto sociale ed in via non prevalente.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dall'Associazione.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione non può essere inferiore a euro 150.000 (centocinquantomila) ed è incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio ed eventuali erogazioni.

Il Patrimonio è costituito

1. dalle quote associative di adesione versate dagli associati al momento della costituzione dell'Associazione o al momento dell'adesione ad essa.
2. dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e con le eventuali quote di ammissione;
3. dalle riserve statutarie e straordinarie deliberate dall'assemblea dei soci;
4. da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
5. dai contributi dello Stato o di altri Enti, altri eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte di Enti pubblici o privati;
6. dai proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi di cui ai precedenti punti, nonché da apporti dei Soci Consorziati.

L'importo delle quote associative è determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle diverse categorie dei soci.

Art. 6

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio in conformità alla vigente normativa.

Il bilancio unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso l'indirizzo del socio richiedente.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma

Art. 7

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che condividono le finalità e gli obiettivi

perseguiti dal GAL.

Il numero dei soci è illimitato. (4/1)

I soggetti che intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Sull'accoglimento della domanda decide entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci, l'ammissione dei soci è condizionata dal versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea, nonché al rispetto di quanto previsto dalla Legge.

Il socio che intende recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione per iscritto entro il 31 marzo di ogni anno, in mancanza saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione, nonché sottoposti alla responsabilità in solido per l'attività espletata dall'Associazione.

La qualità di socio viene meno per decesso, dimissioni, per recesso, per morosità o per indegnità.

Art. 8

I Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali; essi sono tenuti, inoltre, a partecipare alle assemblee ed alla vita dell'Associazione.

I Soci possono essere beneficiarie attuatori delle misure previste nei Piani di Sviluppo e nei programmi senza che tale status possa dare luogo, in nessun caso, a forme di privilegio o di prelazione.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il vice Presidente;
- e) il Collegio Sindacale

Art. 10

L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote.

E' competenza dell'Assemblea:

- L'approvazione del bilancio
- La nomina del Consiglio di Amministrazione
- La nomina del Collegio Sindacale
- La definizione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione
- L'approvazione del Piano di Sviluppo Locale
- La definizione della quota annuale di adesione all'Associazione
- L'accoglimento di nuovi soci
- Dichiarare la decadenza e l'esclusione dei soci dall'Associazione
- L'assunzione e la cessione di partecipazioni ed interessenze permanenti in altre società costituite o costituende
- L'adozione del regolamento di funzionamento dell'Associazione

Art. 11

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, o su decisione del Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

Le assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza di tanti associati costituenti

almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, purchè non inferiore a tre.

La seconda convocazione può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, purchè a distanza di almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla devoluzione del Patrimonio dell'Associazione e comunque a tutte le operazioni di straordinaria amministrazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati

Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

La percentuale di rappresentanza dei soci privati nel Consiglio di Amministrazione non può, in ogni caso, essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei componenti.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore ed il Responsabile Amministrativo-Finanziario.

Sempre senza diritto di voto possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni che operano nel campo dello sviluppo rurale e locale.

L'Assemblea può deliberare la revoca degli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Decadono automaticamente dalla carica di amministratore coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro funzioni.

Può essere inoltre loro attribuito dall'Assemblea un compenso, anche sotto forma di indennità o gettone di presenza.

Art. 13

Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto dell'elezione, il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato, se nominato.

Art. 14

La rappresentanza legale e al firma sociale, libera di fronte a terzi e in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il collegio sindacale, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Art. 16

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la l'associazione ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal presidente del Tribunale competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un arbitro nominato dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della associazione.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti

Art. 17

Il Partenariato di Progetto

Viene istituito il Partenariato di Progetto come strumento permanente di coinvolgimento del territorio nella definizione dei programmi di sviluppo del GAL. Esso ha come obiettivo principale quello di favorire e sviluppare una partecipazione ampia attorno alle attività dell'Associazione.

Sono componenti del Partenariato di Progetto tutti coloro che risultano iscritti nell'apposito elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La formazione dell'elenco, che sarà aggiornato con cadenza annuale, sarà adeguatamente pubblicizzata per consentire a tutti gli interessati di presentare apposita richiesta.

Possono far parte del Partenariato di Progetto i soggetti pubblici e privati che hanno sede legale o operativa nel territorio del GAL.

Tutti i soci del GAL sono componenti di diritto del Partenariato di Progetto.

Il Partenariato di Progetto ha funzione consultiva su tutte le materie ad esso sottoposte.

Il Partenariato di Progetto è convocato almeno una volta all'anno ad opera del Consiglio di Amministrazione e ad esso sono sottoposte le questioni riguardanti:

- Piani e Progetti di Sviluppo
- Modifiche e adeguamenti dei Piani e dei Programmi
- Valutazione circa l'efficacia, i risultati e lo stato di attuazione dei programmi del GAL.

Art. 18

Le convocazioni del Partenariato di Progetto, a cura del Consiglio di Amministrazione, sono fatte con avviso spedito tramite fax, e-mail, o sms almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nell'apposito elenco.

Ciascun componente del Partenariato può farsi rappresentare da altro soggetto per delega scritta da conservarsi a cura dell'Associazione. La delega deve indicare con chiarezza il nome del rappresentato e del rappresentante e l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

Una stessa persona può rappresentare in assemblea un massimo di 5 (cinque) partner.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento.

Art. 19

